

Provincia di Torino

L.R. n. 18/94 e s.m.i. - Cooperativa Sociale "Cooperativa Santa Rita Società Cooperativa Sociale" - con sede legale in Torino. Iscrizione alla Sezione Provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali, sezione A.

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

Vista la Legge n. 381/91 "Disciplina delle cooperative sociali";

Visto l'art. 5 comma 2 lettera f) della L.R. n. 1 del 08/01/04 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento", che attribuisce alle Province le competenze in materia di cooperative sociali;

Visti gli artt. 2 e 3 della Legge Regionale n. 18 del 09/06/1994 e s.m.i. Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", che disciplinano l'istituzione dell'Albo Regionale delle cooperative sociali quale ambito unitario delle sezioni provinciali istituite dall'art. 115 della L.R. 44/2000 inserito dall'art. 10 della L.R. 5/2001 nonchè l'iscrizione alle sezioni provinciali;

Visto l'art. 2 comma 2 lettera a) della L.R. n. 18/94, così come modificato dall'art. 32 comma 2 della L.R. n. 30/2009, che definisce la sezione A dell'Albo, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi alla persona;

Vista la D.G.R. n. 311-37230 del 26/07/1994 con la quale si stabilivano i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali;

Vista la D.G.P. n. 736-154287 del 10/7/2001, dichiarata immediatamente eseguibile, che istituisce la Sezione Provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 32 comma 3 della L.R. n. 30/2009 che inserisce all'art. 2 della L.R. n. 18/94 i seguenti commi:

- 2 bis. Le cooperative sociali iscritte alla sezione A di cui al comma 2, lettera a) oltre alle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie ed educative, possono gestire anche attività sanitarie nell'ambito del trasporto sanitario, dell'assistenza domiciliare, della residenzialità in strutture ad elevata intensità assistenziale, di ambulatori in cui si erogano prestazioni sanitarie.

- 2 ter. Le attività sanitarie di cui al comma 2 bis sono rese prevalentemente ad integrazione di quelle socio assistenziali e, in via prioritaria, finalizzate alla tutela e supporto degli anziani, dei minori e dei cittadini in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale nell'ambito di specifici progetti assistenziali.

- 2 quater. Le cooperative sociali iscritte alla sezione A di cui al comma 2, lettera a) possono gestire servizi educativi anche riferibili ad attività di istruzione.

- 2 quinquies. La Giunta regionale, con successivo provvedimento da adottarsi acquisito il parere della commissione consiliare competente, individua gli specifici ambiti delle attività di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater.

Visto l'art. 2 comma 3 della L.R. 18/94, così come integrato dall'art. 32 comma 4 della L.R. n. 30/2009, che evidenzia che l'iscrizione all'Albo non dà automaticamente titolo allo svolgimento dell'attività;

Vista l'istanza, corredata dalla documentazione di rito, pervenuta all'Amministrazione provinciale in data 31/03/2010, prot. n. 263006/NC7/14.11 e successive integrazioni, prodotte dalla Cooperativa Sociale in oggetto;

Visto l'atto costitutivo e l'allegato statuto a rogito del Dott. Gustavo Gili, Notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, Rep. n. 2441, Raccolta n. 597 del 18/05/2005 e registrato a Torino il 26/05/2005 al n. 6228;

Dato atto che, con nota di questa Amministrazione in data 26/04/2010 prot. n. 336682/NC7/14.11, si è comunicato alla Cooperativa Sociale richiedente l'avvio di provvedimento di diniego di

iscrizione con contestuale richiesta di integrazione di documenti ed interruzione dei termini del procedimento, in quanto si rilevava la mancanza di alcuni requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;

Preso atto delle integrazioni prodotte dalla cooperativa Santa Rita s.c.s. volte a suffragare la presenza dei requisiti richiesti dalla normativa ai fini dell'iscrizione all'Albo;

Preso atto dell'impegno, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritto in data 07/05/2010 ns. prot. 374361/NC7/14.11 dal Legale Rappresentante ad integrare, entro il termine di sei mesi, l'oggetto sociale di cui all'art. 6 dello Statuto della Cooperativa, con le nuove diciture previste ai commi 2 bis e 2 ter introdotti dall'art. 32 comma 3 della L.R. n. 30/2009;

Considerato quindi che, in assenza di ulteriori indicazioni esplicative da parte dell'Amministrazione Regionale, l'oggetto sociale della cooperativa Santa Rita s.c.s. possa ritenersi compatibile con la normativa di riferimento;

Ritenuto pertanto che, dalla documentazione agli atti, la cooperativa sociale Santa Rita s.c.s. con sede legale in Torino, rientri nella previsione di cui all'art. 2 comma 2 lett. a) della L.R. 18/94, così come modificata dall'art. 32 della L.R. n. 30/2009;

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 1 co. 1 e co. 2 della L. 241/90 e s.m.i., procedere all'iscrizione della suddetta cooperativa alla sezione provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali – sezione A;

Dato atto che, qualora le future indicazioni regolamentari regionali rendessero doverose ulteriori modifiche allo Statuto della Cooperativa suddetta, si provvederà a rivederne le condizioni di iscrivibilità;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalle Leggi 381/91 e dalla L.R. n. 18/94 e s.m.i.;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto provinciale;

determina

1. Di iscrivere, per le motivazioni espresse in premessa, la Cooperativa Sociale “Cooperativa Santa Rita Società Cooperativa Sociale” - P.I. 09149420011 - con sede legale in Torino, alla sezione provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali, sezione A (cooperative che gestiscono servizi alla persona).

L'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali (art. 2 L.R. 18/94 e s.m.i. commi 3 e 4):

- è condizione per la stipula delle convenzioni tra le cooperative e le Amministrazioni pubbliche, che operano in ambito regionale;
- è condizione per accedere ai benefici previsti dalla legge regionale;
- soddisfa la condizione per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- non dà automaticamente titolo allo svolgimento delle attività che necessitano di particolari e specifiche autorizzazioni rilasciate dalle relative Amministrazioni competenti in materia.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento amministrativo e' ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/94.

Torino, 17/06/2010

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo